

ALLEGATO 3

REGIONE
LAZIO

Dipartimento Programmazione Economica e Sociale
Direzione Regionale Assetto Istituzionale, Prevenzione e Assistenza Territoriale
Area Sanità Veterinaria 08/10

5

Prot. n. 98468 08/10

Roma, 21 MAG. 2012

Comune di

[REDACTED]
[REDACTED] (VT)

Oggetto: Allevamento, detenzione e cessione di pappagalli. Sequestro cautelativo per mancanza di autorizzazione. Richiesta indicazione centro di ricovero.

Con riferimento alla nota n. 7265 del 20 aprile 2012 di codesto Comune, si precisa quanto segue.

L' Area di Sanità Veterinaria di questa Direzione aveva riscontrato, con nota n. 63325 del 30/03/2012, la nota del segretario comunale n. 5539 del 27/03/2012 che chiedeva urgentemente di conoscere se nell'ambito del territorio regionale fossero presenti Centri di Ricovero per animali esotici.

Nella medesima, oltre a fornire le indicazioni circa la struttura, venivano elencati gli animali sottosequestro che codesto Comune aveva qualificato come esotici (Agapornis, Kakariki, Parrocchetti monaci).

Sul punto della loro natura, da una più accurata verifica, si può affermare che concordemente con quanto dichiarato dalla ASL di [REDACTED] con la nota n. 10245 del 29/02/2012, peraltro precedente alla richiesta di codesto Comune, per cui non si comprende perché sia stata ignorata, le specie in questione rientrano nell'allegato A della nota prot. n. 4876/10F del 24 maggio 2001 della Commissione Tecnica Regionale Animali Esotici di cui alla Legge Regionale n. 89/90, che ad ogni buon fine si allega in copia.

Si specifica inoltre che l'art. 9 del Regolamento di attuazione n. 1/97 della L.R. 89/90 ribadisce che i detentori delle specie "esotiche" allevate anche a scopo di commercio, per le quali già risultino esistenti allevamenti in grossa quantità nei paesi di origine e non tutelati dalla norma cites, - come le specie sopra nominate, non sono soggetti:

- alla certificazione entro otto giorni dalla nascita;
- all'autorizzazione per la detenzione di nuovi soggetti;
- alla certificazione immediata di morte.

I detentori, devono munirsi di apposito registro su cui indicare le date ed il numero delle nascite, delle morti e delle detenzioni dei nuovi esemplari, nonché le norme e l'indirizzo dei nuovi detentori di cui all'Allegato IV cui si è effettuato il trasferimento o cessione degli animali. I registri devono essere disponibili durante gli interventi di vigilanza veterinaria di cui all'articolo 11 e preventivamente vidimati dal Servizio Veterinario-territorialmente competente.

Si precisa, infine che ai sensi della Legge regionale 14/99, l'organo tecnico deputato alla elaborazione di pareri in merito alle problematiche sopra evidenziate, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza sindacale, è l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

Tanto si doveva per doverosa informazione e precisazione

Il Dirigente dell'Area

Il Diretto

Il responsabile del procedimento